



Istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane

A.C. 1737

Dossier n° 282 - Schede di lettura
10 aprile 2024

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1737
Titolo:	Istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Battilocchio
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	5
Date:	
presentazione:	26 febbraio 2024
assegnazione:	19 marzo 2024
Commissione competente :	I Affari costituzionali
Sede:	referente
Pareri previsti:	V Bilancio e Tesoro, VII Cultura, VIII Ambiente, XII Affari sociali e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

Contenuto

La proposta di legge [A.C. 1737](#) istituisce il **24 giugno** di ogni anno quale **Giornata nazionale delle periferie urbane**.

La relazione illustrativa che accompagna la proposta chiarisce le ragioni che hanno condotto ad indire la Giornata delle periferie urbane il 24 di giugno, rammentando che al 24 giugno 2014 risale il tragico episodio che ha visto come protagonista la piccola Fortuna Loffredo, di appena sei anni, deceduta dopo essere precipitata dall'ottavo piano di un palazzo situato nel Parco Verde di Caivano. Nonostante in un primo momento paresse essersi trattato di un incidente, ben presto i risultati dell'autopsia rivelarono, invece, che la bambina era stato oggetto di ripetuti abusi e violenze, anche sessuali.

Si ricorda che, con delibera della Camera dei deputati del 23 marzo 2023 (G.U. 29 marzo 2023, n. 75), per la durata della XIX legislatura è stata istituita la **Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie**, con il compito, tra l'altro, di accertare lo stato del degrado delle città e delle loro periferie, a partire dalle aree metropolitane, con particolare attenzione alle implicazioni sociali e della sicurezza, connesse anche ai livelli di integrazione e di inclusione, in relazione a una serie di fattori quali: la composizione sociale dei quartieri periferici e le forme di povertà, marginalità ed esclusione sociale; l'incidenza della criminalità e l'adeguatezza dei presidi per il controllo e la sicurezza del territorio; la presenza di infrastrutture sociali per l'erogazione di beni e servizi destinati alla soddisfazione dei bisogni essenziali della collettività; la struttura urbanistica; le condizioni di mobilità e di vivibilità, specialmente delle strutture pubbliche, private e associative, scolastiche e formative, sanitarie, religiose, culturali e sportive; la soddisfazione della domanda abitativa e il fenomeno delle occupazioni abusive; i livelli di istruzione, formazione e occupazione, soprattutto giovanile; la presenza di migranti, con particolare riguardo ai minori e alle donne, tenendo conto delle loro diverse etnie e realtà culturali e religiose e dell'esistenza di strutture destinate alla mediazione culturale.

La Commissione riferisce alla Camera dei deputati con singole relazioni o con relazioni generali, annualmente e comunque ogniqualvolta ne ravvisi la necessità.

In particolare, ai sensi dell'**articolo 1** della proposta, la Repubblica riconosce il giorno 24 giugno di ciascun anno quale Giornata nazionale delle periferie urbane, al fine di conservare e rinnovare l'attenzione sulle condizioni di sicurezza, sullo sviluppo economico, sociale, culturale e sulla qualità della vita delle città e delle loro periferie.

Al comma 2 si specifica che tale Giornata nazionale **non determina gli effetti civili** di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

La **legge 260 del 1949**, recante **disposizioni in materia di ricorrenze festive**, all'articolo 2 reca l'elenco dei **giorni considerati festivi a livello nazionale**, agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici. Nel corso degli anni tale elenco ha subito gli effetti di vari interventi normativi, tra i quali si ricordano:

- la legge 54 del 1977, che ha soppresso alcune festività tra quelle elencate dalla legge 260 del 1949 e ha spostato la celebrazione della festa nazionale della Repubblica (2 giugno) alla prima domenica di giugno;
- il D.P.R. 792 del 1985, che reca l'elenco delle ricorrenze religiose riconosciute quali giorni festivi (e che ha determinato, in particolare, il ripristino della festività del 6 gennaio);
- la legge 336 del 2000 che ha ripristinato, a decorrere dal 2001, la festività del 2 giugno.

Nell'individuare le **solennità civili**, l'articolo 3 della legge 260 del 1949 fa discendere da tale qualifica gli effetti dell'imbandieramento dei pubblici edifici e dell'orario ridotto negli uffici pubblici. Tuttavia, la legge 54 del 1977, agli articoli 2 e 3, ha disposto che le solennità civili previste per legge, che cadano nei giorni feriali, non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né costituiscono giorni di vacanza o possono comportare riduzioni di orario per le scuole di ogni ordine e grado.

Piuttosto, nelle giornate prescelte si svolgono celebrazioni solenni, manifestazioni e iniziative di sensibilizzazione sui temi della ricorrenza.

All'**articolo 2** vengono disciplinate le **iniziative per la celebrazione** della Giornata nazionale, prevedendosi in particolare che, in tale occasione, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere e sostenere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con gli enti previsti dall'articolo 4 del codice del Terzo settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117) e con le istituzioni scolastiche operanti nei territori, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti di studio e analisi, volti alla sensibilizzazione delle istituzioni e dei cittadini sulle peculiarità delle periferie urbane e sugli interventi necessari a contrastare le situazioni di degrado economico, sociale, culturale e abitativo.

Secondo l'articolo 4 del richiamato decreto legislativo 117 del 2017, sono **enti del Terzo settore** - a cui dunque si applicano le disposizioni del relativo Codice - le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

Agli enti religiosi civilmente riconosciuti e alle fabbricerie le norme del Codice si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale elencate al successivo articolo 5, nonché delle eventuali attività diverse di cui all'articolo 6, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del Codice stesso e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Al comma 2 si precisa che tali attività sono finalizzate anche a valorizzare il patrimonio culturale, storico e artistico delle periferie urbane e a promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale delle aree periferiche degradate.

Ai sensi del comma 3, nello svolgimento delle attività in questione lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, sentito l'Osservatorio sulle periferie, sono tenuti a curare, in particolare, l'informazione e l'aggiornamento sulle iniziative adottate al fine di contrastare le situazioni di degrado economico, sociale, culturale e abitativo di specifiche aree periferiche, nonché di favorire la conoscenza dei più efficaci modelli di intervento e la diffusione delle migliori pratiche.

Il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, c.d. "decreto Caivano", recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale, all'articolo 3-bis ha istituito presso il Ministero dell'interno l'**Osservatorio sulle periferie**, attribuendogli il compito di: promuovere iniziative finalizzate al monitoraggio delle condizioni di vivibilità e decoro delle aree periferiche delle città, con particolare riferimento agli aspetti concernenti la riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, il recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale e la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio; incentivare iniziative di formazione e promozione della cultura del rispetto della legalità, con particolare riferimento alle giovani generazioni; promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte idonee alla definizione di iniziative di supporto agli enti e alle istituzioni coinvolti nelle problematiche in oggetto; promuovere il raccordo e lo scambio informativo tra tutti i soggetti competenti in tali materie, anche ai fini dell'elaborazione di progetti in tema di legalità; effettuare il monitoraggio e la valutazione delle azioni intraprese a livello nazionale, nonché l'individuazione delle *best practice* adottate.

Secondo l'**articolo 3**, la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, può dedicare adeguati spazi a temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

L'**articolo 4** contiene la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che all'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore della legge, prevista per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

L'articolo 1, istitutivo della Giornata nazionale delle periferie urbane, appare riconducibile alla materia esclusiva di competenza statale «**ordinamento civile**», di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. l), Cost., richiedendo, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale.

La proposta può ascrivere, poi, alla materia di competenza concorrente «**valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali**», di cui all'articolo 117, terzo comma, Cost.

Nelle materie in questione la Corte costituzionale – sin dalle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004 – ha ribadito un orientamento già delineato precedentemente alla riforma costituzionale del 2001, secondo il quale lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del riparto di competenze fra Stato e Regioni». Le iniziative celebrative previste dall'articolo 2 non sembrano tuttavia richiedere forme di raccordo fra Stato e Regioni, in quanto – al di là della dimensione nazionale – hanno carattere facoltizzante e non comprimono, comunque, l'autonoma potestà di Regioni ed enti locali di organizzare attività e iniziative in materia.

Infine, con riguardo all'organizzazione di incontri e momenti di studio e analisi, può assumere rilievo anche la competenza legislativa concorrente in materia di «**istruzione**».

Festività e ricorrenze nazionali

La tabella che segue elenca le ricorrenze festive (diverse dalle domeniche) e civili istituite con legge.

Data	Ricorrenza	Giorno festivo	Legge
1° gennaio	Primo giorno dell'anno; Maria Santissima Madre di Dio	•	L. 260/1949
6 gennaio	Epifania del Signore	•	L. 260/1949 ^[1]
7 gennaio	Giornata nazionale della bandiera		L. 671/1996
26 gennaio	Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini		L. 44/2022
27 gennaio	Giorno della Memoria (in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti)		L. 211/2000
1° febbraio	Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo		L. 9/2017
4-11 febbraio	Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM)		L. 187/2023
10 febbraio	Giorno del ricordo (in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale)		L. 92/2004
11 febbraio	Anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede		L. 260/1949 ^[2]
16 febbraio	Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili		Art. 19-bis, D.L. 17/2022 (L. 34/2022)
20 febbraio	Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato		L. 155/2020
21 febbraio	Giornata nazionale del <i>Braille</i>		L. 126/2007
6 marzo	Giornata in memoria dei Giusti dell'umanità		L. 212/2018

12 marzo	Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari <i>Celebrata annualmente in data stabilita con DM salute</i> ^[3]		L. 113/2020
17 marzo 2011	150° anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia	•	D.L. 64/2010 (L. 100/2010) D.L. 5/2011 (L. 47/2011) ^[4]
17 marzo	Giornata dell'unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera		L. 222/2012
18 marzo	Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus		L. 35/2021
21 marzo	Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie		L. 20/2017
[variabile]	Lunedì dopo Pasqua	•	L. 260/1949
6 aprile	Giornata della memoria per le vittime del terremoto del 6 aprile 2009 che ha colpito la provincia dell'Aquila e altri comuni abruzzesi, nonché degli altri eventi sismici e delle calamità naturali che hanno colpito l'Italia		D.L. 225/2010
11 aprile	Giornata del mare		D.Lgs. 229/2017, art. 52
15 aprile	Giornata nazionale del <i>made in Italy</i>		L. 206/2023
25 aprile	Anniversario della Liberazione	•	L. 260/1949
1° maggio	Festa del lavoro	•	L. 260/1949
5 maggio	Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia		L. 41/2009
9 maggio	Giorno della memoria (dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice)		L. 56/2007
20 maggio	Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare		L. 194/2015
2 giugno	Festa nazionale della Repubblica	•	L. 260/1949 ^[5]
29 giugno	Santi Pietro e Paolo	• ^[6]	L. 260/1949
15 agosto	Assunzione della Beata Vergine Maria	•	L. 260/1949
9 settembre	Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare		L. 186/2002 L. 204/2012
28 settembre	Insurrezione di Napoli		L. 260/1949 ²
2 ottobre	Festa nazionale dei nonni		L. 159/2005
3 ottobre	Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione		L. 45/2016
4 ottobre	Giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse, in onore dei Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e Santa Caterina da Siena		L. 132/1958 L. 24/2005
4 ottobre	Giorno del dono		L. 110/2015
8 ottobre	Giornata nazionale «Per non dimenticare» (sicurezza dei trasporti). In memoria del disastro aereo di Linate		D.L. 121/2021, art. 7-bis (L. 156/2021)

9 ottobre	Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo		L. 101/2011
24 ottobre	Giornata nazionale dello spettacolo		L. 164/2021
1° novembre	Tutti i Santi	•	L. 260/1949
4 novembre	Giorno dell'Unità nazionale e delle Forze armate		L. 27/2024 260/1949 [7]
2ª domenica di novembre	Giornata nazionale dell'agricoltura		L. 24/2024
9 novembre	Giorno della libertà (in ricordo dell'abbattimento del muro di Berlino)		L. 61/2005
12 novembre	Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace		L. 162/2009
3ª domenica di novembre	Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada		L. 227/2017
20 novembre	Giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza		L. 451/1997
21 novembre	Giornata nazionale degli alberi		L. 10/2013
8 dicembre	Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria	•	L. 260/1949
15 dicembre	Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico		L. 25/2024
25 dicembre	Natale del Signore	•	L. 260/1949
26 dicembre	Giorno successivo al Natale	•	L. 260/1949

[\[1\]](#) La festività, soppressa dall'art. 1 della L. 54/1977, è stata successivamente ripristinata ai sensi del D.P.R. 792/1985.

[\[2\]](#) Solennità civile ex L. 260/1949, non comporta riduzione di orario nei pubblici uffici ai sensi dell'art. 2 della L. 54/1977.

[\[3\]](#) Con D.M. 27 gennaio 2022 è stata indetta per il giorno 12 marzo di ogni anno.

[\[4\]](#) Il D.L. 64/2010 ha dichiarato festa nazionale il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza del 150° anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia. Successivamente, il D.L. 5/2011 ha stabilito che, limitatamente all'anno 2011 il giorno 17 marzo è considerato giorno festivo ai sensi degli artt. 2 e 4 della L. 260/1949.

[\[5\]](#) L'art. 1 della L. 54/1977 ha disposto che la celebrazione della festa nazionale della Repubblica abbia luogo la prima domenica di giugno. Successivamente, l'art. 1 della L. 336/2000, ha disposto che, a decorrere dal 2001, la celebrazione della festa nazionale abbia nuovamente luogo il 2 giugno di ciascun anno.

[\[6\]](#) Giorno festivo per il solo comune di Roma (festività soppressa dall'art. 1 della L. 54/1977 e ripristinata per il comune di Roma dall'art. 1 del D.P.R. 792/1985).

[\[7\]](#) La L. 260/1949 considerava tra i giorni festivi il 4 novembre, giorno dell'unità nazionale. La L. 54/1977 ha disposto che la celebrazione della festa dell'unità nazionale abbia luogo, anziché il 4 novembre, la prima domenica di novembre. Da allora, il 4 novembre ha cessato di essere giorno festivo. La L. 27/2024 ha ripristinato la data del 4 novembre per la ricorrenza nazionale ma non anche gli effetti civili.

